

ambasciator desidereria sapper con quanta gente armata restaremo. Vi confessiamo la verità, mag<sup>co</sup> ambasciator, che se alterassemo grandemente, lo cacciassimo dal nostro conspetto, dicendoli che non conoscevimo alcun che ne potesse dar legge, et che non conoscevimo altro patron che Christo et che volemo tenir et cavalli et fanti quanti ne piaceva... Finito che hebbe S. S<sup>ta</sup> la ringratiai con quella forma di parole che mi parve conveniente, dicendo che mi partiva sempre con meraviglia dalli prudenti et savii soi discorsi et che V. Ser<sup>ta</sup> rimaneria molto consolata di tanta confidentia che mostra haver S. S<sup>ta</sup> in lei. Ben disse: Parleremo sempre così con voi come col cor nostro et con questo, abbracciatomi teneramente, mi licentiò; et nel ussir dalla camera molti di quelli camerieri et prelati, che stano in l'anticamera, mi dissero che il card<sup>l</sup> S<sup>to</sup> Jacobo havea ditto publicamente d'esser venuto per far tutto quello che volea il pontifice...

Copia. Cod. 9445, f. 9<sup>b</sup>-10. *Biblioteca de S. Marcos de Venecia.*

#### 14. J. Muzio al Papa Paulo IV (1)

Pésaro, 3 de noviembre de 1555.

... Hora è il tempo, santo padre, di metter mano ad eseguire i santi pensieri; hora è il tempo da levar col coltello dello spirito gli abusi introdutti dalla affettione della carne e del sangue. Il cardinal Marcello, che fu poi Papa Marcello precessor di V. S<sup>ta</sup>, discorrendo meco in Ugubio nella materia della riformatione, il giorno avanti che egli quindi si partisse per venire a Roma, quando seguì la sua esaltatione, mi disse, tra le altre cose, che il papato è come il zambelotto, il quale sempre conserva quella piega che egli prende da principio et che qual Papa dal principio del suo papato alla riformatione non mette mano, non bisogna che sperì di poter più far cosa buona. Così diceva egli et si come V. S<sup>ta</sup> con lui fu di animo conforme, credo anchora che ella sia della medesima opinione. Se nel principio adunque si ha da cominciare, si ha anche da metter mano al principio et al capo della chiesa. Il capo è Roma, dalla quale tutti gli stati et tutte le conditioni delle persone hanno da prender la regola. Et in Roma dopo V. S<sup>ta</sup> (dalla cui vita et dalla cui dottrina ogniuno si puo riformare, se vuole haverla per esempio) principale è il collegio de' cardinali; tra quali prego il Sig<sup>r</sup> Dio che non vi sia oppositione di vita nè di dottrina. Dopo questi sono i vescovi, i quali in Roma sono piante inutili et doverebbono esser trapiantati in terreno dove havessero da far frutto. Ma pur che non ve ne sieno di quelli, che in luogo di fruttificare ad utilità de' popoli, apportino mortifero veleno. Colpa di chi infino ad hora ha dato le prelature et i beneficii senza guardare a cui. Et che abuso è questo? Ho detto abuso? Che

(1) Cf. arriba págs. 154, 203.

abominazione è introdutta nella chiesa di Dio? Se haverò figliuoli del corpo infermi, prenderò pensiero che siano medicati da persona dotta e pratica di medicina. El che dico figliuoli? se haverò un branco di pecore (per non dir parola più dishonesta), non lo darò, se non saprò prima che colui sia atto alla cura di quelle. Et le anime, create alla similitudine di Dio et ricomperate col santissimo sangue del signor nostro Jesu Christo, sono non raccomandate al governo, ma gittate alla tirannia di chi molte volte non sa pur regger le proprie sue mani, gli occhi suoi et la sua lingua. Et da questo inconveniente ne nasce poi quell' altro, che i vescovi, i quali sono stati creati senza consideratione, senza consideratione danno i sacerdotii, la amministrazione de sacramenti et la cura delle anime alla feccia de gli huomini. Hanno bisogno si la Dataria, la Cancellaria et la Penitentiaria di esser riformate, et da tor via si hanno le simonie, che si fanno ne' contratti de' beneficii; ma quella non penso che habbia da esser gran fatica, nè di molti giorni fra persone che tutto di hanno tal materie tra le mani. Questa è la importantia che huomini di buona vita et di sana dottrina habbiano le prelature, accioche la universal chiesa di Dio sia ben regolata: chè questo è quello che leverà gli abusi et serrerà la bocca alla heretica pravità. Io parlo securamente et liberamente in questo soggetto, come colui che in me ho conosciuto et proveduto a quello che veggo et danno in altrui. Chè, essendo a me data intentione di dignità ecclesiastiche, sapendo io l' ordine de' sacri canoni essere che per gradi a quelli si ascenda, non havendo io mai servito la Chiesa, ne bene essendo sofficiente a governar l' anima mia, et intendendo di quanto carico sia la dispensatione de' beni de' poveri, mi ho eletto di starmene in vita secolare, non volendo in me consentire a quello abuso il quale in altrui biasimo nelle mie scritture. Et così ho anche messo silentio a maldicenti che già andavano divulgando che io era papista, percioche ucellava a beneficii. Et di questa buona mente, la quale il signor Dio ha donata a me, prego la sua sempiterna Maestà che ne faccia parte anche a molti, accioche più agevolmente la S<sup>ta</sup> Vost<sup>ra</sup> possa colorire i suoi santi disegni. Et con ogni humiltà di cuore le bacio i santi piedi.

Di Pesaro a III di novembre del M. D. L. v.

Di V. S<sup>ta</sup> Humilissimo servo et devot<sup>ma</sup> creatura  
H. Mutio

Orig. Castel S. Angelo, Arm. 8, ord. II, t. II, págs. 244-245<sup>b</sup>.  
*Archivo secreto pontificio.*

#### 15. Edicto del gobernador de la ciudad de Roma. 1555 (1)

Bando generale

Il signor governatore di Roma, volendo obviare alli abusi et errori che si commettano in publico scandalo e vilipendio del honor d' Iddio et

(1) Cf. arriba págs. 156.

provedere al honesto, quieto et pacifico vivere di questa alma città, di espresso ordine et spetial commissione di S. S<sup>ta</sup>, ordina et commanda che nessuna persona di qual si voglia grado, stato, conditione, età o sesso et preminenza, ardisca in alcun modo biastemmare o dishonestamente nominare il santissimo nome dell' onnipotente Iddio o del suo unigenito figliuol Jesu Christo o della gloriosa sempre vergine sua madre e regina del cielo o di qual si voglia santo o santa, sotto pena per la prima volta a chi contrafarà di star con le mani ligate dietro tutto un giorno alla berlina, la quale a questo effetto si farà mettere in diversi luoghi publici, et per la seconda volta, oltre la sopradicta pena, di esserli forata la lingua, et per la terza sotto pena della galea per cinque anni, riservandosi però in ogni caso l' arbitrio d' augmentare et diminuir la pena secondo la qualità delle persone et biastemme et si darà fede ad un solo testimonio con il detto dello accusatore, il quale sarà tenuto secreto. Et di più rinnova ogni altro ordine fatto sopra a ciò fino al presente.

Item, che nessuna persona di qual si voglia stato, grado, preheminenza o conditione se sia ardisca o presumma accompagnare alle chiese, dove sono le stationi ovvero indulgenze, o nelle quali si celebri qualche festa, così dentro di Roma come fuori, cortigiane o meretrici di nessuna sorte, nè stando nè andando, parlare con loro o fare cosa alcuna lasciva o dishonesta, nè per le vie dirette di dette chiese giocare ad alcun giuogo, etiam tollerato, alla pena de dui tratti de corda et de venticinque scudi d' applicarsi a luoghi pii da ellegersi da dicto signor governatore; et dalle cortegiane o meretrici, che se faranno o lassaranno accompagnare, che parleranno o faranno cosa alcuna lasciva o dishonesta, oltre la pena predetta pecuniaria d' applicarsi come di sopra, della frusta et esilio perpetuo dalla città di Roma, le qual cortigiane debbiano subito sotto la medesima pena, tolto il perdono, partirsi di chiesa et andar per li fatti loro.

Item, accioche si possano conoscere le gentildonne dalle cortigiane et meretrici, ordina che nessuna cortigiana, meretrice o donna di mala vita ardisca portare in modo alcuno, sotto pretesto di qual si voglia licenza, habito solito portarsi da gentildonne o cittadine romane; ne meno presumma andare per Roma in carretta o in cocchio, sotto pena della frusta et del bando de Roma et di perdita del habito et confiscatione de tutti i suoi beni, d' applicarsi al monasterio delle Convertite di Roma; et chi impresterà cocchio o carretta a nessuna di dette cortigiane, perdere il cocchio et quei cavalli; et al cocchiere che condurrà il cocchio, di tre squassi di fune; et chi ce andará dentro in compagnia di dette cortigiane, incorrerà in pena di cinquanta scudi d' applicarsi alla rev<sup>ma</sup> Camera apostolica et il bando perpetuo di Roma et de tre tratti di fune ad arbitrio di detto signor governatore: il quale revoca ogni et qualunque licenza data sin qui da qual si voglia persona, dichiarando che si procederà etiam ex officio, et daràssi fede ad un' solo testimonio con il giuramento. Et de più, per ordine di S. S<sup>ta</sup>, rinnova ogni altro ordine

fatto sin qui in questa materia di cocchi, et spetialmente che non vi possono andare huomini da dodeci anni in su insieme con donne, etiam che fossero parenti o mariti loro.

Item dichiara per avvertimento di ciaschuno, che nessuna persona come di sopra ardisca in alcun modo commettere il nefando et detestabil vizio della sodomia ovvero esserne mezano; il che facendo, incorrerà nella pena contenuta nelle leggi, constitutioni et statuti de Roma, per le quali contro tali quali contraverranno se procederà senza rimissione alcuna.

Item che nessuna persona ardisca nè presumma di tenere o fare alcuna sorte de barattaria, giocare o fare giocare in alcuno modo di nessuna sorte de giochi illiciti, nè fare ballare o fare festini in casa o in qual si vogli altro luogo, nè ventura de qual si voglia cose o robbe, sotto la pena che se contiene nelli bandi fatti per gli altri governatori, d' applicarsi, augmentarsi o diminuirsi secondo l' arbitrio di detto signor governatore.

Item che nessuno ardisca di giocare a palla, a maglio per le strade publiche tanto dentro come fuori di Roma et nelli luoghi dove conversano genti, sotto pena dello arbitrio di esso signor governatore.

Item commanda et prohibisce per espresso ordine di S. B<sup>no</sup> che nessuna persona, anchor che fosse duca, marchese, conte, barone, signore di città, castella, feudatario, palatino, offitiale, gentilhomme o familiar loro o di qual si voglia reverendissimo o altri signori et loro palafrenieri o qual si vogli altra persona privilegiata, dal presente giorno in poi, ardisca nè presumma, per qual si voglia causa, di portar bastoni atti ad offendere nè altr' armi che spade, pugnale et giacco, sotto pena di tre squassi de corda et de venticinque scudi d'oro et altre pene ad arbitrio del signor governatore, et, passata un' hora di notte portare spada, pugnali, cortelli più lunghi d' un palmo, bastone di grossezza atto ad offendere, rottelle, mazze ferrate, pallotte di piombo, sassi, balestre da passatori, o pallotte, polzoni, o qual si voglia sorte di armi, tanto deffensive quanto offensive, et così coperte come discoperte, sotto pena di tre squassi di fune da darsigli in publico et di cinquanta scudi d' oro oltre la perdita dell' armi da pagarsi ipso facto alla Camera Apostolica. Et siano tenuti gl' hosti alli loro hospiti et li portannari delle porte di Roma a tutti quelli ch' intraranno in Roma fargli intendere tal prohibitione del portar dell' armi, sotto la medesima pena, eccettuando imperò tutti quelli i qual son ministri et prefetti sopra la iustitia et loro servitori.

Item, considerando esso signor governatore quanto sia pericoloso et tenere di schioppi et archibusi a rota piccoli, quali hanno la canna da dua palmi in giu, prohibisce et comanda ad ogni et qualunque persona, come di sopra, che da qui avanti non ardisca nè presumma tenere in casa nè portare nè far portare nè usare detti schioppi nè archibusi, nè vendergli etiam per mercanti nè fargli vender per altre persone; anzi fra otto giorni proximi da venire ciaschuno gli debba effettivamente

denuntiarli ad esso signor governatore, sotto pena a quelli i quali gli portaranno etiam disarmati e senza le rote, et gli saranno trovati addosso, della forca, et a quelli gli saranno trovati in casa, ad arbitrio di esso signor governatore; a qual pene si procederà con ogni cellere esecutione, et a qualunque persone le terrano in casa o nelle loro botteghe o in altri luoghi et non gli haveranno denuntiati, passati detti otto giorni, incorreranno in pena di trecento scudi d' applicarsi ipso facto et senz'altra dechiaratione alla r<sup>da</sup> Cam<sup>a</sup> Apostolica, et della galea per dui anni o piu o meno ad arbitrio di esso signor governatore. Et si ne farà esecutione rigorosa et si procederà etiam nelle sopradecte cose per via d'inquisitione, et si starà al giuramento et detto d'un testimonio solo degno di fede ad arbitrio di esso signor governatore; et allo accusatore, il quale sarà tenuto segreto, se gli darà la parte de la pena pecuniaria, et passati detti otto giorni, se farà cercare per il bargello et suoi essequitori senza rispetto alcuno e pubblicamente nelle case nelle quali parrà ad esso signor governatore.

Item, per provvedere alli scandali, quali giornalmente occorrono, per l' andare che si fa per Roma con li cocchi furiosamente, proibisce et comanda a tutti gli cocchieri di qualsivoglia persona, che da hoggi innanzi non ardisca nè presomma di giorno nè di notte andare con cocchi furiosamente per la città di Roma ne sue strade publiche, sotto pena di tre squassi di corda, alla quale se procederà senza alcuna remissione. Ma debbano andar con passo honesto et moderato, di modo che ogniuno possa antivedere et scansarsi. Et in la medesima pena incorreranno tutti gli servitori et famigli, barilari et portatori di grano, quali senza proposito faranno correr overo andare furiosamente li lor cavalli per le strade publiche; notificandosi che incorrendo in tal prohibitione da due volte in su, oltre le pene sopradecte, se gli darà pena la galea; et si procederà ancora per via d' inquisitione.

Item comanda a tutti homicidiali e banditi o disfidati, non solamente dalle terre, luoghi mediate vel immediate soggetti alla sancta Sede Apostolica et iurisdittione di S. Beat<sup>no</sup>, ma d' ogni altro luogo ancora che sia fuori della decta iurisdictione di S. S<sup>ta</sup> et Sede Apostolica, che tra dua giorni prossimi debbano effettivamente essersi partiti di Roma e suo territorio e distretto, altramente, passato decto termine, si procederà contro di loro a cattura et punitione delle persone, vista la forma di detti bandi o disfidationi et delitti commessi.

Et similmente ordina qual si voglia persona che avesse per sigurezza sua ottenuto alcuno salvo condotto o fidanza, qual non habbi presentato fin qui al decto monsignor governatore, lo debba infra sei giorni dal di della publicatione del presente bando haver presentato avanti S. Signoria, accio ne possa far parola con S. B<sup>no</sup> et avere espresso ordine di bocca di S. S<sup>ta</sup> come si debbia governare circa dette fidanze et salvi condotti; et non le presentando tra decto termine, di commissione di S. B<sup>no</sup> Sua Sig<sup>ta</sup> ex nunc dechiara detti salvi condotti et fidanze per nulle et di niun vigore et fa intender che, non ostante detti salvi

condotti et fidanze, si procederà contra di loro secondo che altrimenti sarà di iustitia.

Item comanda a tutti li baroni di Roma, a tutte le communità et università et a qual si vogli altro signore o particolare persona et etiam alli abitanti in Roma, che non debbiano in li loro luoghi, case et habitationi, tanto in Roma come fuori, dar ricetto a detti homicidiali o banditi et diffidati, nè recettar delinquenti di qualunque sorte, nè darli da mangiare o bere, nè aiuto o favore in qual si voglia modo, sotto le pene che si contengono nella Clementina et nelle sacre constitutioni et statuti et bandi [di] suoi predecessori, et altre pene ad arbitrio di S. S<sup>ta</sup> et di esso signor governatore.

Item che qual si vogli persona vagabonda et senza essercitio o partito alcuno debbiano infra tre giorni haver disgomberato la città di Roma, altramente saranno presi et mandati in galea per quel tempo parerà ad esso signor governatore, et nella medesima pena incorreranno tutti gli mendicanti che son sani et gagliardi et gli ruffiani et giuntatori.

Item a tutti et singuli armaroli, lanciari, spadari et mercanti ancora del l'arte bianca et a tutti li altri, etiam non mercanti, a chi spettarà il presente bando, per authorita del nostro officio, per il presente tenore facciamo intendere et notificiamo che dalla publicatione di questo, sotto pena di escommunicatione, confiscatione de tutti et singuli lor beni et della galea et altre pene del nostro arbitrio da imponergli, non ardischino ne presumano vendere ne far vendere pubblicamente, ne secretamente, ne imprestare a persona alcuna, di qual si voglia stato, grado, conditione o preminenza se siano o sia, alcuna sorte d'arme defensive overo offensive senza espressa licenza.

Item il sig<sup>r</sup> governatore dichiara quanto alle quadriglie della notte, che, oltre le pene delle armi, se alcuno sarà trovato in più di quattro con l' armi, che incorrano nella pena della galea.

Item che nessuna persona, come di sopra, ardischi d'impedire in alcun modo l' essequitioni, ancora che pretendessero che fossero ingiuste, nè far resistenza in alcun modo con fatti o con parole overo con arme a qual si voglia essecutor della corte, nè ingiuriargli in alcun modo, et che nessuno ardischa o presomma farsi ragione da se medesimo, concitare tumulti o gridare pubblicamente, o invocar le case de potenti o gli nomi loro, nè brugiare, rompere o imbrattare porte, fenestre, gelosie o impannate di qual si voglia persona, ancorche fossero meretrici o cortigiane, nè in alcun modo offendere le persone loro, nè ricettare delinquenti di qualunque sorte, nè dargli magnare o bere, aiuto et favore in qual si voglia modo, nè portare di giorno alcuna sorte di bastone atto ad offendere, nè fare adunanze o conventicole sotto le pene delle leggi communi, statuti, bolle, constitutioni, reformationi et bandi altre volte fatti et publicati, da estendersi ancora sino alla pena del ultimo suplicio inclusive ad arbitrio di esso signor governatore.

Item ordina et dichiara che quello che capeggiarà, o con armi o

senza, ipso facto se intenda esser incorso nella pena della forza, et chi l'accusarà et farà che venghi in mano della corte sarà premiato di cinquanta scudi contanti, ancora che fosse compagno nel cappeggiare, al quale sarà perdonato per quella volta.

Item che tutti li medici, barbieri, chirurghi, hospitalieri et altri ricettanti feriti o altri delinquenti, incontinente et senza alcuna tardanza per se o per altri fidedigni siano tenuti denunciare o fare denunciare al prefato signor governatore o suo notario del criminale, sinceramente et senza fraude, li nomi, cognomi, qualità, patria et altri segni et contrasegni di essi feriti et delinquenti, et la verità del caso, et se detti feriti o delinquenti non volessero specificar gli nomi loro et delli offendent, non debbiano curarli ne recettarli, anzi il tutto come di sopra notificare sotto le pene si contengono nelli bandi delli predecessori, nelle qual pene incorreranno tutti gli patrini et rettori delle chiese, i quali sotterranno quelli che fossero stati et [sic] ammazzati, senza notificarlo como di sopra.

Item renova tutti gl'altri bandi d'ogn'altro signor governatore sopra qual si voglia materia, dichiarando per il presente bando che nessuna piazza in Roma di qual si voglia signore et potentati sarà sicura et che li essequitori cercaranno et piglieranno li delinquenti, et chi se opporrà a loro o nessuno di loro incorrerà la pena della vita et perdita de beni ad arbitrio di esso signor governatore, secondo la qualità delle persone.

Item in ciaschuno delli sopradetti casi si riserva facoltà et arbitrio di potere minuire o augmentare le pene secondo la qualità del tempo, del luogo, delle persone et de casi, et fa intendere alli accusatori et spie che sarranno tenuti secretissimi et premiati ogni volta che riportaranno cosa veruna alla corte di Sua Sig<sup>ria</sup>; et ogni uno si guardi de contravenire et dalla mala ventura.

Datum etc.

[a tergo alia manu:] 14. Romana. Banno generale del modo del vivere della città, 1555.

Castel S. Angelo, Arm. 8, ord. II, t. V, págs. 15-18<sup>b</sup>.  
*Archivo secreto pontificio.*

#### 16. Consistorio de 10 de enero de 1556 (1)

Romae die veneris 10 ianuarii 1556.

Consistorium... Postea S<sup>mus</sup> longo sermone dixit, se velle procedere ad reformationem quam multi pontifices se facturos promiserant et tamen nil hactenus factum fuerat et ad id deputare intendebat personas idoneas.

Acta consist. cancell., VII. *Archivo consistorial del Vaticano.*

(1) Cf. arriba pág. 162.

#### 17. Bernardo Navagero a Venecia (1)

Roma, 11 de enero de 1556.

... In questo concistoro (2), dopo lunghissime audientie de cardinali, il Papa entrò a parlare della riforma et disse, che ogni giorno conosceva esser asseso in quel supremo grado per voler di Dio, perchè vedea S. Divina Maestà supplir a tutte le imperfettion sue, sì dell' animo come del corpo, che in questa età decrepita gli dava forza di soportar li travagli et fatiche che porta con se il Papato et gli meteva in animo la cosa della reforma, la qual volea far in effetto così come li passati pontefici da 60 anni in qua la proponeano in parole; che però S. S<sup>ta</sup> reformeria prima se; onde havea proposto li tre cardinali che già scrissi al Datariato acciò lo regolassero, et che, se ben ella ne patirà, trazendo il suo viver da quello, pur che se restrenzerà, perchè la natura è contenta de poco; et che, fatto questo, li altri se preparino che reformerà loro ancora, accennando la Cancellaria, Penitentiaria, la Camerlengaria, la vita de cardinali et la perpetuità de i beneficii con li regressi, accessi et altre introductioni, aggiungendo che, reformata la corte, vorrà poi senza alcun rispetto toccar li principi. Et essendo stato, secondo il solito di S. S<sup>ta</sup>, copioso et vehemente, messe fine al concistoro, per esser l' hora tarda...

Copia. Cod. 9445, 88<sup>b</sup>-89. *Biblioteca de S. Marcos de Venecia.*

#### 18. Bernardo Navagero a Venecia (3)

Roma, 18 de enero de 1556.

En la audiencia de 17 de enero, entre otras cosas le dijo el Papa lo siguiente: ... Et qui vogliamo dir a voi con molta confidentia quel che habbiamo detto più volte all'una parte et all'altra, che a componer questi doi principi non vi è altro mezo che noi, et gli habbiamo detto la causa che è questa, che cadaun de quei principi sanno per molte prove che non possono ruinar l'avversario: possono ben l'un all'altro far de danni, de prendersi qualche città et con la guerra lunga roinar li suoi stati di danari et di homeni: che uno vinchi et abbassi del tutto l'altro deve esser già, per l'esperientia di tante cose passate, for di speranza; ma esser quasi certo che a quella parte ove noi si accostassero, accressessamo tante forze che l'altro potria dubitare grandemente della universal sua ruina, et potrebbe esser, magnifico ambasciatore, che questa paura et questo modo di parlare che gli havemo fatto, gli facesse

(1) Cf. arriba pág. 162 y Ancel, Concile, 11, donde ya se ha comunicado un pasaje de esta carta.

(2) di hieri.

(3) Cf. arriba págs. 64, 164, 165.

un giorno fare qualche bona deliberatione, et vi vogliamo dir che habbiamo fatto delle bravure a questo effetto et non habbiamo voluto alcun di loro per compagno, li volemo per sudditi et sotto questi piedi come si conviene et come ha voluto ch' ha edificata questa s. Chiesa et ci ha posto in questo grado, et prima che far una viltà vossamo morire, ruinar' ogni cosa et appiccicar foco in tutte quattro le parti del mondo. Li nostri predecessori pur troppo hanno abbassato questa s. Sede et col tanto temer li principi hanno fatto dell' indegnità, onde ne sono causate infiniti disordini. Quiere atender a las quejas del clero español. Et per poter far meglio queste cose, vogliamo cominciar la riforma da noi et proveder al Datariato. El pasaje que sigue hasta vía se halla en Ancel, Concile, 18. Sigue inmediatamente a continuación una característica sentencia del Papa: Et perche Cristo cel comanda, gratis accepistis, gratis date, parole di colui qui dixit et facta sunt, mandavit et creata sunt, che voglio dubitar io che Sua Divina M<sup>ta</sup>, che mi ha nostrito fino alli 80 anni, al presente mi abandoni? Et quando io volse lassar ogni cosa, trovai una quarantena de homeni segnalatissimi et boni (che un papa non si saria sdegnato di haverli), i quali lassorono officii et beneficii et vennero a servirmi; et molti anni mi sono intertenuto senza saper da chi mi fosse dato il vivere, et pur non ho fatte simonie, et come cardinal ancora son stato un poco d'anni senza haver niente quando non hebbi il possesso dell'arcivescovato di Napoli che mi era tenuto da tiranni, nè io mi degnai dirne pur una parola, et non mi mancò cosa alcuna. Perchè voglio temere che mi habbi da mancar adesso? Et quando pur il Signor Dio volesse che al presente mi mancasse, sostenerai di andar accattando con una scudella prima che haver tutte le commodità per questa via indiretta con ruina dell' anima mia et di tanti altri che vengono dietro. Hor per concluderla, magnifico ambasciator, reingratiamo Christo (et qui si cavò la bereta) che ci ha dato quest' animo di far senza alcun rispetto l' honor di S. M<sup>ta</sup> et il bene di questa Santa Sede. Noi procuraremo la causa di Dio, et S. M<sup>ta</sup> procurerà la nostra. Habbiamo a punto hoggi ricordato ad alcuni auditori di Rota, che vedino et pensino bene con quest'altri dottori, che gli deputaremo, sopra queste cose, et non si lassaremo ingannar, perchè della simonia habbiamo letto quello che ne dicono theologi et canonisti, tanto che potemo dir esserne instruttissimi, et la dottrina del nostro s. Thomaso in questa come in tutte le altre cose ne ha fato rissolver christianamente; quando questi ne haverano referito il parer loro, gli faremo quelle provisioni che seranno necessarie. Mi disse poi S. S<sup>ta</sup> che le sue genti hormai haveano occupato la maggior et miglior parte del stato del conte di Bagno, et che quel poverino si ravederia del suo mal consiglio. Et essendo durato il ragionamento di S. S<sup>ta</sup> per buon spacio, presi licentia havendola reingratiata della communicatione et laudata de i magnanimi suoi disegni con parole convenienti...

Copia. Cod. 9445, 91-91<sup>b</sup>. Biblioteca de S. Marcos de Venecia.

19. Acta de la congregación de la Comisión pontificia de reforma, tenida el 20 de enero de 1556 (1)

Acta super reformatione Ecclesiae sub Paulo III pontifice max<sup>o</sup> an. MDLVI.

Prima Congregatio.—Pontifex exponit promptitudinem animi et desiderii sui circa universalem Ecclesiae reformationem, proponitque caput a quo sit initium auspicandum.

Cum sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Paulus divina providentia papa quartus, iam inde ab initio assumptionis suae animum adiecisset ad ea facienda quae honori Dei et fidei suae catholicae exaltationi conducere viderentur, nihil sibi antiquius fuit quam ut generali ipsius Ecclesiae reformationi omne studium et operam navaret. Quam quidem intentionem et si perpetuo ab ipso pontificatus initio retinuerit, eam tamen ob diversa impedimenta et publicas occupationes, quae hoc medio tempore acciderunt, executioni hactenus, non sine animi sui ingenti dolore, demandare non potuit. Verum, ne hoc tam sanctum et salutare Beat<sup>is</sup> suae propositum diutius in ipsius Ecclesiae detrimentum et animarum dispendium differretur, ipsi reformationi absque ulteriori mora initium, Deo favente, dare constituit. Et licet pontifex, Spiritu Sancto duce, ac potestate sibi a Deo tradita, per se solum hanc provinciam absolvere potuisset, tamen, quia ubi est multitudo sapientum ibi est salus et verum consilium, decrevit rem ipsam cum venerabilibus fratribus suis S. R. E. cardinalibus primo, deinde cum aliquibus episcopis et praelatis ac etiam omnis ordinis etiam inferioris sacrae theologiae professoribus, nec non canonum et legum peritis, conferre atque examinare, ut tandem, Deo ipso iuvante, reformatio ipsa communi omnium voto et consilio in Ecclesia Dei decerneretur.

Quare hodie, die lunae xx mensis ianuarii, anno a nativitate Domini MDLvj, hora xx, vocatis ad se cardinalibus, praelatis, theologis et aliis infrascriptis, ad ipsius omnipotentis Dei gloriam et religionis christianae incrementum, congregationem primam super ipso negotio reformationis, in palatio apostolico, in aula magna superiori, quae Constantini nuncupatur, habuit. Quibus dominis et praelatis sic congregatis Sanctitas Sua primum significavit eius piium desiderium et animum reformandi abusum in Ecclesia Dei hominum et temporum iniuria subortum; retulitque labores, quos hactenus superiores eius summi pontifices, etiam congregatione concilii generalis, consumpserunt; et quod, licet res ipsa frustra hucusque tentata fuerit, sperare se tamen in bonitate Dei eam aliquando praestari posse. Qua quidem in re omnem ope-

(1) Cf. arriba, pág. 163 y Massarelli, 286.